

ARCIDIOCESI DI CATANIA

DIRETTORIO
PER LA FORMAZIONE E IL MINISTERO
DEL DIACONATO PERMANENTE
E
STATUTO
DELLA COMMISSIONE DIOCESANA
PER IL DIACONATO PERMANENTE

CATANIA 2025

PREMESSA

Il presente Direttorio vuole tracciare gli orientamenti circa la promozione, la scelta e la formazione dei diaconi permanenti nell'Arcidiocesi di Catania, tenendo conto dei dati storici e biblico-teologici riguardanti il diaconato nella Chiesa e del suo ripristino, come grado permanente della gerarchia, sancito dal Concilio Vaticano II: essi sono stati approfonditi e precisati da importanti documenti del Magistero.

La *Commissione diocesana per il diaconato permanente*, istituita con decreto arcivescovile del 1° marzo 2011, Reg. N. 43 Fol. 27, aveva elaborato alcuni orientamenti, approvati con decreto del 24 marzo 2016 *ad experimentum et ad triennium*, per diffondere e approfondire ulteriormente la conoscenza della realtà del ministero diaconale, perché questa grazia si sviluppasse in modo omogeneo su tutto il territorio dell'Arcidiocesi, non perdesse col tempo lo slancio e l'energia dello Spirito che le ha dato inizio, non si riducesse a una amplificazione e frantumazione che vada a scapito della qualità e della serietà dell'impegno.

Dopo quasi un decennio, tali orientamenti vengono ora riproposti in maniera stabile, aggiornati e arricchiti, assieme allo Statuto della suddetta Commissione, anch'esso rivisto e aggiornato.

Catania, 22 febbraio 2025

*Festa della Cattedra
di San Pietro, Apostolo*

✠ Luigi Renna
Arcivescovo Metropolita di Catania

DECRETO DI PROMULGAZIONE

I diaconi, ai quali vengono imposte le mani *non per il sacerdozio, ma per il servizio*, svolgono il proprio ministero a favore del popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità (cf. *Lumen gentium* 29).

Viste le *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, emanate il 22 febbraio 1998 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

visto il *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, emanato in pari data dalla Congregazione per il Clero;

visto il documento *I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme* emanato il 1° giugno 1993 dalla Conferenza episcopale italiana;

visto il Decreto del 23 marzo 1989, Reg. N. 305 Fol. 94, con il quale è stato istituito in questa Arcidiocesi il *Corso di Formazione ai ministeri e al diaconato permanente*;

visto il Decreto del 1° marzo 2011, Reg. N. 43 Fol. 27, con il quale è stata costituita la *Commissione diocesana per il diaconato permanente*;

visto il Decreto del 24 marzo 2016, Reg. N. 68 Fol. 35, con il quale è stato promulgato *ad experimentum et ad triennium* il *Direttorio per la formazione e il ministero dei diaconi permanenti nell'Arcidiocesi di Catania*;

PROMULGO

il DIRETTORIO per la formazione e il ministero del diaconato permanente
e contestualmente

AGGIORNO

lo STATUTO della Commissione diocesana per il diaconato permanente
entrambi qui uniti.

Dato in Catania, dal Palazzo Arcivescovile, il 22 febbraio 2025, Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo, *terzo di episcopato*.

✠ Luigi Renna

Il Cancelliere Arcivescovile

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AA	<i>Apostolicam auctuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
AG	<i>Ad gentes</i>
Can.	canone
CC	Congregazione per il Clero
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica
CCEC	Commissione CEI per l'Educazione cattolica
CD	<i>Christus Dominus</i>
CEC	Congregazione per l'Educazione cattolica
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CEV	Concilio Ecumenico Vaticano
Cf	confronta
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
Cost. dog.	Costituzione dogmatica
Cost. past.	Costituzione pastorale
CTI	Commissione Teologica Internazionale
Decr.	decreto
EG	<i>Evangelii gaudium</i>
Es. ap.	Esortazione apostolica
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i>
GS	<i>Gaudium et spes</i>
Let. ap.	Lettera apostolica
LG	<i>Lumen gentium</i>
M.p.	<i>motu proprio</i>
ON	CEI, <i>I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme</i>
p./pp.	pagina/e
VCI	CCEC, <i>Vocazioni nella Chiesa italiana</i>

CAPITOLO I
IL DIACONATO PERMANENTE
NELLA MINISTERIALITÀ DELLA CHIESA

1. Una Chiesa tutta ministeriale

Il Concilio Vaticano II definisce la Chiesa sacramento di Cristo (cf LG 1a), suo corpo mistico (cf LG 7a) e nuovo popolo di Dio (cf LG 9 e 13) e afferma che a essa si è incorporati mediante il battesimo: questo sacramento, configurando a Cristo con carattere indelebile, rende partecipi della triplice funzione (*munus*) sacerdotale, profetica e regale di Cristo (cf LG 10-11; 31; 34-36).

Cristo stesso è l'origine del ministero nella Chiesa: «Cristo Signore per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono dotati di sacra potestà sono al servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio arrivino alla salvezza» (LG 18).

Di conseguenza, tutti i fedeli in Cristo sono chiamati ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo e a cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo (cf LG 32; GS 49; 61). Questo significa che tutta la Chiesa è «ministeriale», prolungando il ministero, la diaconia, il servizio di Cristo stesso, suo fondatore, per la qual cosa tutti i fedeli cristiani sono profondamente *corresponsabili*, partecipando alla missione salvifica della Chiesa. La ministerialità della Chiesa è quindi missione: la Chiesa è impegnata a tradurre in forma appropriata il messaggio evangelico, secondo il principio dell'incarnazione, attraverso un ministero che esige fedeltà, perseveranza e comunione; esigenze che rinviano al ministero di Cristo e al criterio storico-profetico della lettura dei segni dei tempi (cf GS 4).

Al contempo, tuttavia, ferma restando l'uguaglianza tra tutti i fedeli in Cristo, «per istituzione divina» vi sono i ministri sacri, chiamati chierici, che si distinguono dagli altri fedeli, chiamati laici:

[n]ella Chiesa c'è diversità di *ministero* ma unità di *missione*. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio [*munus*] di insegnare,

reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma i laici, resi partecipi della funzione [*munus*] sacerdotale, profetica e regale di Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio assolvono compiti propri [*suas partes explent*] *nella Chiesa e nel mondo* (AA 2b; corsivi del redattore).

Tutti i fedeli in Cristo, quindi, esercitano un «sacerdozio comune», mentre i chierici esercitano un sacerdozio «ministeriale o gerarchico»: entrambi i tipi di sacerdozio, «quantunque differiscano di essenza e non soltanto di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro; ambedue, infatti, ognuno nel suo modo proprio, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo» (LG 10).

La *ministerialità* quindi si riferisce alla corresponsabilità nella missione di Cristo ed è una caratteristica essenziale di tutti i fedeli in Cristo, anzi un dovere comune di tutti i battezzati, che essi esercitano riguardo sia alla Chiesa sia al mondo. La dottrina del Concilio Vaticano II circa il popolo di Dio è, infatti, pervasa dall'esigenza di partecipazione e comunione di tutti i battezzati al servizio «profetico, sacerdotale e regale» di Cristo (LG 10; 12), che si traduce nell'inserimento attivo nei vari servizi ecclesiali dei carismi donati per l'utilità comune (cf LG 12).

Il *ministero*, invece, concetto più specifico e delimitato, indica l'esercizio concreto della ministerialità in capo a tutti i fedeli (sebbene la lettura più estesa dei testi del Concilio riferisca il termine «ministero» in modo più sicuro prevalentemente come riferito ai soli chierici); d'altra parte, sembra doversi aggiungere che si può parlare di «ministero» quando esso è *anche* in qualche maniera (anche solo tacitamente) *riconosciuto ecclesiasticamente* (cioè dalla competente autorità ecclesiastica)¹. Ciò implica che nella Chiesa vi siano ministri della Parola, della grazia, della carità autorizzati ed abilitati da Cristo Servo e Signore ad agire in suo nome e nella sua persona mediante il sacramento dell'Ordine.

Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio (cf CCC 875). I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, che conferisce missione e autorità, sono veramente *servi di Cristo*, ad immagine di Lui che ha assunto liberamente «la condizione di servo» (Fil 2,7). Poiché la Parola e la grazia sono affidati da Cristo ai suoi ministri, essi sono per vocazione divina chiamati a farsi liberamente servi di tutti.

¹ Cf PAOLO VI, lett. ap. *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972; FRANCESCO, lett. ap. *Spiritus Domini*, 10 gennaio 2021; ID., lett. ap. *Antiquum ministerium*, 10 maggio 2021.

2. Il ministero ordinato: l'ordine del diaconato

Fin dal tempo degli Apostoli, la Chiesa cattolica ebbe in gran considerazione i diaconi (cf Fil 1,1; 1Tim 3,8-13) i quali appaiono citati nei concili ecumenici e particolari dei primi secoli costantemente accanto al *coetus* dei presbiteri e a quello dei Vescovi. Lungo il II millennio, nella Chiesa d'Occidente il diaconato andò costituendo prevalentemente soltanto una tappa per accedere al presbiterato, mentre nella Chiesa d'Oriente esso continuava come ufficio legato al ministero liturgico.

Con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica disponeva che «*si potesse in futuro ristabilire il diaconato quale proprio e permanente grado della gerarchia*» (cf LG 29b) anche per gli uomini sposati². E così dopo qualche anno la CEI³, soprattutto dopo l'emanazione del nuovo CIC (1983), ha voluto offrire linee comuni per i Vescovi che volessero favorire indirizzi formativi e pastorali comuni⁴.

In particolare, la LG, al capitolo III circa la costituzione gerarchica della Chiesa, dopo essere partito da Cristo stesso (cf LG 18) e dall'istituzione dei Dodici (cf LG 19), proseguendo a trattare dei vescovi, successori degli Apostoli (cf LG 20-27), passa ad affrontare il tema dell'affidamento del ministero ecclesiastico dei vescovi, ad opera di quest'ultimi, ai presbiteri (cf LG 28) e, infine, ai diaconi (cf LG 29):

Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi. I presbiteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità sacerdotale e in virtù del sacramento dell'ordine, ad immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, sono consacrati per predicare il Vangelo, essere pastori fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento [...] Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo e proclamando il suo ministero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo (LG 28°; cf CD 15a).

² Cf PAOLO VI, lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, 11, in AAS 59 (1967) 700. Il 15 agosto 1972 sempre Paolo VI emanava il m.p. *Ad pascendum* sul diaconato nella Chiesa latina.

³ Cf CEI, *La restaurazione del Diaconato permanente in Italia* (8 dicembre 1971). La CEI ha continuato a interessarsi sul diaconato permanente in diversi altri documenti, tra i quali ricordiamo: *I ministeri nella Chiesa* (15 settembre 1973); *Evangelizzazione e ministeri* (15 agosto 1977); *La formazione dei Presbiteri nella Chiesa Italiana* (15 maggio 1980); *Vocazioni nella Chiesa italiana* (26 maggio 1985).

⁴ Cf CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*.

Invece, circa i diaconi, LG afferma che «In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella “diaconia” della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio» (LG 29a)⁵.

Ciò pone la questione di come il diaconato sia, da un lato, un grado di un medesimo sacramento⁶ — non è vano ricordare, a tal proposito, che si diventa chierici con l’ordinazione diaconale (cf can. 266 §1 CIC)⁷ — ma, dall’altro lato, si differenzi *essenzialmente* dagli altri due gradi, ossia dal presbiterato e dall’episcopato, in quanto il diaconato *non è per il sacerdozio*.

Ciò è stato ribadito da Benedetto XVI con la modifica del can. 1009 §3 CIC che adesso recita così: «Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»⁸.

La distinzione, all’interno del medesimo e unico sacramento dell’ordine sacro, dei tre gradi (episcopato, presbiterato e diaconato), assieme alla specifica differenza tra episcopato e presbiterato che sono gradi *sacerdotali*, da un lato, e, dall’altro, il diaconato che non è per il sacerdozio, si spiega alla luce della distinzione tra *munus* e *potestas*. Il *munus* (o, meglio, i *tria munera*) significa l’ontologica partecipazione

⁵ Né qui né altrove il Diaconato è definito in relazione a Cristo, né al triplice *munus* di santificare, insegnare e governare.

⁶ «Gli ordini sono l’episcopato, il presbiterato e il diaconato» (can. 1009 CIC). Il CIC sancisce semplicemente il fatto che nella Chiesa ci sono questi tre differenti ordini, senza toccare la questione secolare e mai risolta della differenza tra di essi, se essa sia di istituzione divina oppure umana. Circa l’esistenza della Gerarchia nella Chiesa cattolica, il canone 6 del Decreto *De Sacramento Ordinis* della Sessione 22 del Concilio di Trento sulla questione scelse l’espressione «divina ordinatione instituta», rifiutando invece «instituzione divina» e «ordinatione speciali divina», per parlare soltanto della gerarchia di ordine e non anche di quella di giurisdizione, lasciando aperta la questione della natura della superiorità dell’episcopato sul presbiterato. Su tale scia deve essere letto anche il can. 108 §3 del CIC del 1917.

⁷ Non è necessario partecipare al sacerdozio ministeriale per essere chierici e appartenere alla gerarchia. Infatti, per esempio, sotto il regime del CIC del 1917 si diventava chierici con la tonsura e, inoltre, il suddiaconato era compreso tra gli ordini maggiori pur essendo certo che con esso non si partecipasse al sacerdozio ministeriale.

⁸ Cf BENEDETTO XVI, lett. ap. *Omnium in mentem*.

alla consacrazione e missione di Cristo, che, nella sua pienezza è propria degli Apostoli (oggi è propria soltanto del Successore dell'Apostolo Pietro), e storicamente mediante l'ordinazione sacra, viene conferita in gradi differenti al Vescovo (nella sua pienezza *storica*, dopo la morte dell'ultimo Apostolo), al presbitero (in grado inferiore rispetto al Vescovo) e al diacono (in grado inferiore rispetto al presbitero, ossia in ordine soltanto all'annuncio del Vangelo e alla celebrazione dei sacramentali). Con l'ordinazione presbiterale viene conferita sacramentalmente anche la *potestas ordinis* in riferimento alla capacità e al diritto di amministrare validamente i sacramenti. Ciò che distingue il diacono dagli altri due ordini dell'episcopato e del presbiterato è la mancanza della *potestas ordinis*, oltre che il grado differente del *munus* (la differenza tra il presbitero e il Vescovo sta, sacramentalmente, nel diverso grado del *munus*; giuridicamente anche nella maggiore potestà di governo). L'unità del sacramento è significata dall'unica partecipazione al *munus* del ministero apostolico.

Il diacono dunque non si distingue dal laico in base alle funzioni svolte, ma in quanto per l'imposizione delle mani egli riceve la grazia sacramentale⁹. Sebbene, in nessun testo del Vaticano II si affermi che i diaconi ricevono con l'imposizione delle mani il carattere sacramentale: di tale carattere fa menzione Paolo VI¹⁰ partendo dal suddetto testo di *Ad gentes*. Il carattere sacramentale indelebile è comunque affermato dal Magistero (can. 1008 §2 CIC; *Pontificale Romanum. De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum* 1990).

Alla luce di quanto detto, si comprende come il testo sopra riportato di LG 29a vuole affermare che i diaconi *non* sono ordinati *per il sacerdozio* nel senso di offrire il Corpo e il Sangue di Cristo, potestà che viene conferita mediante il sacramento dell'ordine sacro almeno nel

⁹ AG 16f: «È bene infatti che gli uomini, i quali di fatto esercitano il ministero di diacono, o perché come catechisti predicano la parola di Dio, o perché a nome del parroco e del vescovo sono a capo di comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso opere sociali e caritative, siano fortificati dall'imposizione delle mani, che è trasmessa fin dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all'altare per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato».

¹⁰ PAOLO VI, lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, Introduzione: «In tal modo, sarà ottimamente chiarita la natura propria di questo Ordine che non deve essere considerato come un puro e semplice grado di accesso al sacerdozio; esso, insigne per l'indelebile carattere e la particolare sua grazia, di tanto si arricchisce che coloro i quali vi sono chiamati possono in maniera stabile dedicarsi ai *ministeri di Cristo e della Chiesa*». Cf CCC, n. 1570.

grado del presbiterato; e al contempo i diaconi, in positivo, sono ordinati al ministero del Vescovo e quindi anche del presbiterio.

Al riguardo, si osservi che la dimensione del servizio è costitutiva di tutti i gradi del ministero sacro, non potendosi distinguere in Cristo la funzione di Capo da quella di Servo, quindi neppure nei vescovi e nei presbiteri¹¹.

L'ordinazione diaconale conferisce una partecipazione al *munus* del ministero apostolico in un grado da comunicare un potere di santificazione, nuovo rispetto a quello che già si ha in virtù del battesimo, non in ordine ai sacramenti, che spettano solo a coloro che sono nel grado del presbiterato e dell'episcopato (confermazione, Eucarestia, penitenza, ordine sacro unzione degli infermi), ma in ordine ai sacramentali dei quali possono essere ministri (cf can. 1168). Inoltre l'ordinazione conferisce una partecipazione al *munus* del ministero apostolico anche in ordine all'annuncio della parola e alla predicazione (cf cann. 757; 767 §1).

Pertanto il diacono non rimane nel sacerdozio comune, acquisendo in una certa misura una partecipazione al sacerdozio ministeriale o gerarchico, in particolare nei vari settori della pastorale diocesana e nella parrocchia¹². Tuttavia il diacono non entra nella successione apostolica e non è costituito pastore nella Chiesa, in quanto non agisce *in persona Christi Capitis* (cf can. 517 §2 CIC) e per questo non fa parte del Consiglio presbiterale (cf can. 495 §1 CIC), ma può esserlo del Consiglio pastorale (cf can. 512 §1 CIC).

È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di san Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti» (LG 29a).

3. Il diaconato permanente nella Chiesa

La liturgia di ordinazione diaconale presenta il diaconato come ministero conferito sacramentalmente, mediante l'imposizione delle mani e l'invocazione dello Spirito. Fortificato dallo Spirito, il diacono viene

¹¹ Cf CTI, *Il diaconato: evoluzione e prospettive*.

¹² Cf CC, *Direttorio*, n. 41.

configurato a Cristo Signore e Servo ed è direttamente collegato al vescovo, in collaborazione con il suo presbiterio, nel ministero della Parola, dell'altare e della carità, a servizio di tutti i fratelli.

Il diacono è così segno sacramentale¹³, e quindi rappresentante e animatore della vocazione al servizio che è propria di Cristo Servo di Jahvè, «che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,28; cf Is 53,11).

Il suo ministero aiuta a far riscoprire la diaconia della Chiesa nel popolo di Dio, nei ministeri istituiti e nel ministero ordinato, e a far risaltare in modo più caratteristico la spiritualità del servizio cristiano e la sua multiforme ed originale disponibilità.

In quest'ambito si pone la promozione del ministero del diacono, l'approfondimento della sua stretta connessione col rinnovamento ecclesiale e quindi una sempre maggiore consapevolezza del suo contributo alla efficacia della missione della Chiesa, per la salvezza di ogni persona umana. Quindi il ripristino del ministero diaconale, prima di essere risposta a pressanti situazioni pratiche, obbedisce a motivi di ordine teologico, ecclesiologico e pastorale.

3.1. Condizioni di vita del diacono

Secondo le direttive del Concilio Vaticano II, il diaconato può essere conferito a uomini sia celibi sia sposati. Con san Paolo si può affermare che ognuno è chiamato a servire Dio con il proprio dono (cf 1 Cor 7,7).

3.1.1. Il celibato

Il celibato è un carisma e uno stato di vita, abbracciato su consiglio evangelico, sostenuto da un dono, o grazia particolare del Signore, che fa capire al chiamato la bellezza di lasciare ogni altro legame umano per darsi totalmente a Dio e ai fratelli.

Il celibato, nel candidato al diaconato permanente, come in ogni persona consacrata, si alimenta primariamente di un amore di risposta a Dio che chiede di essere amato con cuore indiviso.

3.1.2. Il matrimonio

Matrimonio ed Ordine sacro realizzano la comune vocazione battesimale ed hanno la stessa finalità di costruzione e dilatazione del popolo di Dio¹⁴. Così diaconato e Matrimonio sono entrambi finalizzati alla edificazione della comunità e in questo si arricchiscono a vicenda:

¹³ Cf CTI, *Il diaconato*. IV. La sacramentalità del diaconato dal XII al XX secolo.

¹⁴ Cf CEI, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 32.

il diaconato amplia la dimensione spirituale del Matrimonio, il sacramento coniugale accresce la concretezza del ministero diaconale.

La mutua relazione ispira l'esercizio del ministero diaconale che non deve mai essere in opposizione con gli impegni del Matrimonio e della famiglia e con i suoi compiti. Il diacono deve realizzare nella vita un'autentica figura di cristiano adulto nella fede.

Segno di maturità spirituale è la vita di Matrimonio e di famiglia del diacono che deve essere vissuta con dedizione e amore, con stile sobrio, ispirato a criteri di fede, ed insieme permeata da gioia propria di chi fa dono totale di sé al Signore.

3.2. La missione del diacono nella Chiesa

Ogni vocazione cristiana è per la missione, ed ogni ministero è partecipazione alla missione del Signore Gesù.

In virtù dell'ordinazione il diacono esercita i propri specifici ministeri nella triplice direzione dell'evangelizzazione, della liturgia e della carità.

3.2.1 Il ministero della Parola

Il diacono annuncia autorevolmente la Parola di Dio. Il suo primo compito è l'annuncio del Vangelo, perché esso raggiunga ogni persona nel suo ambiente, tenendo conto soprattutto dell'evangelizzazione dei lontani e della guida delle varie comunità domestiche.

Perciò un impegno costante di evangelizzazione capillare ha nel diacono il suo primo animatore.

Il ministero della Parola assume tuttavia molteplici forme: l'annuncio omiletico durante le celebrazioni liturgiche (cf EG, 135-159), la catechesi, la preparazione ai sacramenti, la visita alle famiglie, in un contatto più diretto ed ampio di quello realizzato nella celebrazione liturgica.

3.2.2. Il ministero liturgico

Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e la convergenza del proprio ministero.

Assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo ed il presbitero, proclama il Vangelo, conserva e distribuisce l'Eucaristia e la porta agli infermi; può celebrare il Battesimo, benedire le nozze cristiane, presiedere i riti funebri, le riunioni di preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse; può amministrare inoltre i sacramentali.

Consapevole che ogni azione liturgica è azione di tutta la Chiesa, egli promuove, accanto al presbitero, una celebrazione che coinvolga l'assemblea, curando la partecipazione di tutti e l'esercizio dei vari

ministeri (proclamazione delle letture, servizio del canto, della preghiera, dell'accoglienza).

Nelle celebrazioni si preoccupa di svolgere il proprio servizio con generosità, semplicità, immediatezza, fraternità, attenzione alle singole persone e alle vigenti norme liturgiche, sia universali che particolari.

3.2.3. Il ministero della carità

Il ministero più qualificante per il diacono è la diaconia della carità. Il diacono, come sacramento di Cristo povero, esprime la sollecitudine ecclesiale, in nome della gerarchia, per i "doveri della carità". «L'esercizio delle opere di misericordia, in nome della gerarchia e della Chiesa, è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante funzione»¹⁵.

Il mistero di Cristo fattosi povero per noi nella donazione totale all'uomo, mistero di fede e di carità, è affidato ai diaconi perché lo sappiano tradurre in comportamento comunitario ed ecclesiale attraverso le opere nell'aiuto dato ai fratelli indigenti. Contemplando il mistero di Cristo fattosi povero per l'uomo, la Chiesa ha sempre prestato attenzione alla povertà spirituale, morale e fisica di ogni persona, nei diversi contesti storici e culturali, per servirla servendo Cristo, mediante il ministero diaconale. Il diacono diviene così colui che, in virtù dell'Ordine sacro, ricerca e serve le molteplici forme di povertà che l'egoismo dell'uomo abbandona ai margini della storia. Ai diaconi si chiede, quindi, «particolare cura per l'educazione dei giovani al Vangelo della carità e per l'educazione permanente dei cristiani alla necessaria presenza nel sociale e nel politico» (ON, 40).

Così, fedele alla propria missione, il diacono manifesta preferenza per i poveri e sollecita la comunità cristiana ad operare nel territorio, ripartendo dagli ultimi nelle scelte pastorali, nello stile dell'attenzione alle periferie su cui insiste Papa Francesco nella *Evangelii gaudium* (cf n. 30).

3.3. *Diaconi per la Chiesa di Catania*

Il cammino postconciliare della Chiesa di Catania ha rivelato la presenza e la crescita nei fedeli laici della consapevolezza di essere membra vive del Corpo di Cristo che è la Chiesa.

¹⁵ PAOLO VI, lett. ap. *Sacrum Diaconatus*, 22, in AAS 59 (1967) 701-702.

La sensibilità e la disponibilità per l'edificazione di una Chiesa tutta ministeriale si è manifestata in vari modi, soprattutto con la valorizzazione e la moltiplicazione dei doni di grazia dispensati dall'unico Spirito, in particolare con l'accoglienza graduale e sapiente dei ministeri istituiti e l'introduzione del ministero del diaconato nella sua forma permanente.

La situazione socio-culturale pone problemi che interpellano seriamente la nostra comunità diocesana. Innanzitutto è necessario manifestare una maggiore maturità e una più visibile unità per il servizio a tutti i fratelli, per recuperare il senso della giustizia e della legalità e dare una visione nuova alla politica ed a tutti gli altri ambiti che riguardano la promozione dell'uomo.

Il diacono, vivendo fianco a fianco con altre persone nella vita di quartiere o di lavoro, partecipando ad associazioni o ad organizzazioni sindacali «rivestendo anche funzioni direttive...» (ON, 47), potrà cogliere le speranze e le attese di coloro che incontra.

Anche per questi motivi il ministero del diaconato contribuisce a dare una risposta alle attese di carità e di evangelizzazione che provengono, più o meno consapevolmente, dai credenti e dagli uomini di buona volontà della nostra Chiesa particolare.

Inoltre ragioni di ordine pastorale richiedono la presenza ed il servizio del diacono in una Chiesa, come la nostra, che è chiamata ad una evangelizzazione più incisiva e capillare in una comunità sociale complessa, in rapida evoluzione ed in costante tensione, e in cui si fanno sempre più evidenti i segni della scristianizzazione, della disgregazione e della povertà soprattutto di valori morali cristiani.

Nel cammino che l'Arcidiocesi ha fatto in questi anni si è sempre più avvertita l'esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una diffusa nuova evangelizzazione, mediante una più penetrante presenza pastorale dei diaconi.

Oggi le nostre comunità parrocchiali spesso non sono più in grado di farsi carico della globalità della missione ecclesiale e di dar vita ad una comunità e ad una comunione autentica ai fini di una presenza evangelizzante e caritativa. Questa constatazione dovrebbe spingerci ad articolare la vita e l'impegno apostolico delle comunità in modo tale che l'annuncio evangelico, il dialogo della fede, la preghiera comune ed il servizio ai fratelli possano assumere una dimensione che sia più a misura d'uomo. Questa conversione di mentalità e di stile esige animatori e responsabili qualificati che in comunione con il Vescovo ed i presbiteri si facciano carico di un servizio diventato indispensabile e delicato.

D'altra parte si va sempre più affermando nella nostra Chiesa particolare il bisogno di una pastorale che raggiunga le persone là dove vivono, per portare loro l'annuncio del Vangelo della carità e consentire una più viva esperienza ecclesiale. Anche in questi luoghi la presenza del diacono, scelto ed inviato dall'Arcivescovo, può essere un prezioso anello di congiunzione tra chi ha la piena ed ultima responsabilità pastorale e la gente.

Da tutto ciò risultano con evidenza la necessità di una presenza più capillare del ministero diaconale e i compiti da affidare ai diaconi nella realtà pastorale della nostra Arcidiocesi.

L'Arcivescovo disporrà dei diaconi della Chiesa secondo le esigenze ed i bisogni della comunità diocesana tenendo conto, anche, delle attitudini ed inclinazioni personali, della preparazione e delle possibilità di ciascuno.

Innanzitutto il diacono deve offrire un servizio qualificato e autorevole alla Parola di Dio, per una evangelizzazione più capillare specie tra gli adulti, sia all'interno delle comunità parrocchiali, sia nelle famiglie, negli ambiti di lavoro e di studio. In particolare è ministro qualificato per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti, dei genitori e dei padrini per il Battesimo e la Cresima.

Inoltre speciale attenzione bisogna dare a quelle comunità eventualmente sprovviste di parroci. A tale riguardo si possono avviare delle esperienze significative affidando *in solidum* ad un gruppo di presbiteri e di diaconi una zona pastorale (cf ON, 44).

Il cammino del rinnovamento liturgico potrà avere maggior incremento se la preparazione e l'animazione delle celebrazioni, soprattutto dell'Eucaristia domenicale, dei sacramenti e della Parola di Dio, saranno assunte dai diaconi permanenti, con competenza, nel rispetto delle disposizioni liturgico-pastorali della nostra Arcidiocesi e in collaborazione con i pastori.

Particolare cura sia riservata alle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo soprattutto a quelle che si svolgono nella Basilica Cattedrale.

L'esercizio delle opere di misericordia e lo sviluppo che hanno assunto, nella nostra Arcidiocesi, le iniziative di carità e di promozione umana offrono ai diaconi un campo di impegno che è proprio della loro vocazione e del loro ministero. Inoltre, una speciale attenzione va rivolta alla *Caritas* diocesana per la promozione delle *Caritas* parrocchiali, e alla pastorale sanitaria come parte della pastorale ordinaria della comunità cristiana.

4. Esercizio del ministero

4.1. *La Missio canonica*

Dopo l'Ordinazione¹⁶ il diacono riceve la *missio* canonica a norma dei canoni 145 e 157 del CIC, con l'indicazione dei compiti del proprio servizio, valutando anche la reale situazione, sia familiare sia lavorativa, di ogni singolo diacono.

4.2. *La comunità diaconale*

Partecipi della stessa grazia e dello stesso ministero, per crescere nella carità apostolica, i diaconi permanenti, attorno all'Arcivescovo formano la comunità diaconale, nella quale sono chiamati a verificare l'esercizio della propria missione, a scambiarsi le esperienze, a proseguire la formazione, a stimolarsi reciprocamente nell'ardore della carità apostolica¹⁷.

La comunità diaconale è punto di riferimento anche per i candidati al diaconato, che trovano in essa un'esperienza significativa di fraternità e di comunione, fino a condividere momenti di vita spirituale.

4.3. *Il sostentamento e la previdenza*

Il diacono provvede normalmente al proprio sostentamento. È previsto un rimborso spese per i diaconi che operano distanti dalla propria residenza. Per le situazioni particolari si rimanda al Direttorio della CEI per il ministero e la vita dei Diaconi permanenti (nn. 19-20), a ON (49-50) e al can. 281 CIC.

4.4. *La formazione permanente*

La formazione non si esaurisce con la preparazione all'ordinazione¹⁸. I diaconi, consapevoli della missione di guidare i fratelli nelle vie del Signore e di rispondere alle loro domande ed attese, hanno il dovere di continuare la propria formazione dopo l'ordinazione, in modo articolato a livello spirituale, pastorale e teologico.

La formazione permanente si realizza attraverso:

- a) il piano personale e umano di formazione, in accordo possibilmente con il Padre Spirituale;

¹⁶ Cf CC, *Direttorio*, nn. 22-42.

¹⁷ Cf CC, *Direttorio*, n. 6.

¹⁸ Cf CC, *Direttorio*, nn. 63-82.

- b) i ritiri spirituali periodici e gli esercizi spirituali annuali, in particolare quelli di Avvento e Quaresima, con la partecipazione delle mogli;
- c) l'attività specifica che si svolge in parrocchia e nell'Arcidiocesi;
- d) gli incontri di scambio e di verifica pastorale tra i diaconi;
- e) incontri periodici con il Vescovo per i diaconi ordinati negli ultimi cinque anni;
- f) i corsi di aggiornamento su tematiche teologiche e pastorali e gli incontri mensili o ciclici, aperti anche alle famiglie dei diaconi sposati, con il coinvolgimento attivo delle mogli;
- g) esperienze di fraternità, anche con gite fuori Diocesi, per gli ordinati degli ultimi anni, con le mogli e il Vescovo;
- h) incontri per zone pastorali con le mogli assieme ai rispettivi Vicari foranei e parroci.

CAPITOLO II DISCERNIMENTO E FORMAZIONE

1. I responsabili della formazione

Nella formazione dei Diaconi permanenti¹⁹ il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il Vescovo²⁰, il quale si avvale dell'apposita Commissione da lui nominata.

La Commissione si incontra periodicamente per le scelte globali in ordine alla formazione ed alla verifica dello stesso progetto formativo, sul quale offre al Vescovo il proprio parere.

È compito precipuo di detta Commissione tenere viva nell'Arcidiocesi la sensibilità ministeriale e promuovere una pastorale vocazionale per il diaconato permanente, sensibilizzando i parroci, i vicariati foranei, le comunità ecclesiali, di concerto con la pastorale vocazionale diocesana.

La composizione e i compiti specifici dei membri della Commissione sono esplicitati da un apposito Statuto, allegato al presente Direttorio.

2. La chiamata

La vocazione al diaconato è una chiamata al servizio del Vangelo e della Chiesa con una dedizione definitiva: «Nessuno si può attribuire questo onore se non chiamato da Dio» (cf Eb 5,4-5; VCI 4)²¹.

Come Gesù durante il proprio ministero non accetta l'autoelezione a discepolo (Gv 15,16: «non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi»), così la Chiesa ha sempre riconosciuto che la chiamata al ministero è un dono, che non si fonda su meriti personali, ma unicamente sulla misteriosa disposizione divina e sull'attiva accettazione dell'individuo.

Per questo il diaconato non è una semplice aspirazione personale, né può essere il pubblico riconoscimento di meriti particolari, ma un dono

¹⁹ Cf CEC, *Norme fondamentali*, nn. 18-28.

²⁰ Cf CEC, *Norme fondamentali*, n. 19.

²¹ Cf CEC, *Norme fondamentali*, n. 29.

da verificare, riconoscere e valorizzare. È necessario allora un attento discernimento, perché il diaconato non diventi una inconscia forma di autoaffermazione o di gratificazione.

Occasioni particolarmente preziose per annunciare il valore e la necessità della vocazione al ministero sono le ordinazioni, il conferimento dei vari ministeri, gli incontri di preghiera specialmente con i giovani (cf VCI 31).

Si avrà cura di illuminare in primo luogo i presbiteri e tutto il popolo di Dio sul senso, l'identità e la funzione del diaconato permanente nella Chiesa, perché questo dono dello Spirito cresca e maturi in modo corretto e adeguato ai tempi.

Responsabile ultimo della chiamata, della formazione e della missione del diacono è l'Arcivescovo, il quale si avvale di un *Direttore generale per il diaconato permanente* che si occupi del discernimento dei diaconi, della loro scelta e della preparazione teologica, pastorale e spirituale dei candidati.

L'Arcivescovo è coadiuvato da un'apposita Commissione diocesana per il diaconato permanente, da lui presieduta personalmente o su delega al Direttore generale per il diaconato permanente.

3. L'accettazione all'iter formativo

Nell'itinerario al diaconato saranno accolte persone di ogni classe sociale e professione civile ritenuta dall'Arcivescovo compatibile con il ministero diaconale (can. 288 CIC). All'aspirante al diaconato sarà richiesto il diploma di scuola secondaria che abiliti agli studi universitari e una preparazione culturale generale adeguata al ministero che dovrà esercitare.

L'età minima per l'accettazione è, per i celibi, di anni ventuno; per i coniugati, da almeno cinque anni, di anni trentuno; l'età massima non dovrà superare i sessanta anni (ON 17).

Il Parroco o il Sacerdote responsabile della comunità presenterà al Direttore generale per il diaconato permanente l'aspirante, affinché con opportuni e prolungati colloqui, presente anche la moglie nel caso di coniugati, ne accerti il consenso e ne valuti la vocazione.

Colui che presenta l'aspirante deve tener conto della sua vita spirituale, dello spirito di servizio e dell'apertura alla Chiesa particolare; nei tempi e nei modi più opportuni, avrà cura di coinvolgere in questa scelta la comunità cristiana.

Quando i colloqui hanno esito positivo, l'aspirante fa domanda all'Arcivescovo, esprimendo brevemente i motivi che lo inducono a chiedere di

intraprendere l'*iter* formativo. Ricevuta la domanda, l'Arcivescovo, tramite il Direttore generale per il diaconato permanente, chiede in forma riservata:

- a) lettera di presentazione del Parroco o del Sacerdote responsabile della comunità con un breve profilo della persona e del suo cammino vocazionale;
- b) indicazione scritta del nominativo del direttore spirituale;
- c) nel caso di coniugati, consenso scritto della moglie.

L'Arcivescovo, tramite il Direttore generale per il diaconato permanente, comunica all'aspirante l'esito della domanda. Con l'accettazione dell'Arcivescovo, l'aspirante inizia la formazione e si rende disponibile a verificare la propria chiamata.

Il Parroco o il Sacerdote responsabile è tenuto ad informare la comunità dell'inizio e delle diverse tappe del cammino dell'aspirante.

La totale disponibilità dell'aspirante alle esigenze della missione e al servizio dell'Arcidiocesi dovrà essere chiara: senza di essa, la logica stessa del diaconato verrebbe meno.

L'età minima per l'ordinazione diaconale è quella stabilita dal Codice di diritto canonico (can. 1031,2) e confermata dalla CEI: 25 anni per i celibi, 35 per i coniugati.

4. Il cammino formativo degli aspiranti²²

Il discernimento sulla chiamata al diaconato sarà attuato durante l'intero periodo formativo.

Il periodo della formazione ha la durata di sei anni, articolati in un anno di discernimento personale, un biennio e un triennio.

Il biennio sarà dedicato alla verifica della vocazione dell'aspirante: in tale periodo avranno luogo incontri con l'Arcivescovo, con il Direttore generale per il diaconato permanente, i responsabili della medesima ed i parroci, in vista dell'eventuale ammissione tra i candidati al triennio.

Gli anni successivi sono pensati come un'iniziazione al diaconato secondo le tappe dei ministeri istituiti:

- Anno della Parola in preparazione al ministero del lettorato;
- Anno dell'Eucaristia in preparazione al ministero dell'accollato;
- Anno della Carità in preparazione all'ordinazione diaconale.

In particolare:

²² Cf CEC, *Norme fondamentali*, nn. 40-65.

a) BIENNIO

L'aspirante, presentato dal suo Parroco, si accosta al cammino formativo. Egli incontra personalmente il Direttore per la formazione, secondo una frequenza concordata e volta a verificare le attitudini e la disponibilità dell'aspirante. Inoltre, incontra l'Incaricato per la formazione spirituale, secondo i ritmi concordati e partecipa agli incontri con il gruppo degli aspiranti. Tali incontri hanno il compito di dare alcune nozioni generali sul diaconato permanente, far incontrare gli aspiranti e le rispettive mogli con i diaconi e le loro mogli, aiutare a capire le esigenze che comporta l'esercizio del diaconato permanente nella Chiesa, accompagnare nel primo discernimento vocazionale.

Alla fine del secondo anno, l'Arcivescovo, sentito il parere dei formatori, deciderà sul prosieguo del cammino formativo di ciascun aspirante.

Al termine di tale biennio avrà luogo lo scrutinio finale per verificare l'itinerario compiuto dal candidato, in vista del Rito di ammissione tra i candidati al diaconato che sancisce la disponibilità a impegnarsi a un servizio permanente: esso sarà normalmente celebrato nella comunità ecclesiale di appartenenza e possibilmente con la partecipazione dei presbiteri e dei diaconi, a significare l'importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare.

b) TRIENNIO

È costituito dagli elementi strutturali della formazione: umana, spirituale, dottrinale, pastorale.

Il conferimento dei ministeri del lettorato (alla fine del terzo anno, ossia al primo anno del triennio) e dell'accollitato (alla fine del quarto anno, ossia al secondo anno del triennio) accentua il servizio fedele all'annuncio della Parola di salvezza, di cui la vita del candidato realmente si nutre, e la disponibilità al servizio ai fratelli, inteso come principale frutto dell'Eucaristia posta al centro della propria vita spirituale.

Le tappe intermedie (lettorato e accollitato) possono essere celebrate assieme ai seminaristi e agli altri candidati ai ministeri istituiti; l'ordinazione diaconale avverrà normalmente in Cattedrale.

La comunità cristiana nella quale il candidato al diaconato vive ed opera, ed in particolare il presbitero di tale comunità, sono chiamati ad una specifica corresponsabilità nella formazione al diaconato e nel riconoscimento della vocazione, come pure quell'altro presbitero e quell'altra comunità nella quale il candidato al diaconato venga inviato per l'esperienza pastorale.

I candidati sposati terranno in grande conto l'ambito della propria famiglia come luogo comune di riflessione, discernimento e decisione circa il cammino formativo. Il consenso della moglie è espressione di un cammino comune nella formazione per valorizzare la comunione di vita coniugale. Anche i figli devono essere resi corresponsabili, in proporzione alla loro età.

L'itinerario formativo si propone di favorire un'armonica crescita della personalità dell'aspirante: il luogo quotidiano della sua formazione continua ad essere il normale ambiente di vita, la famiglia, la parrocchia, la professione, con un'attenzione speciale alle iniziative diocesane.

5. Dimensioni della formazione

5.1. La formazione umana

Non si può essere cristiani e al servizio degli altri senza prima essere umanamente maturi. Fra le virtù umane necessarie per il ministero diaconale, i documenti della Chiesa ricordano in particolare: l'amore per la verità, la lealtà, il rispetto per ogni persona, il senso della giustizia, la fedeltà alla parola data, la vera compassione, la coerenza, l'equilibrio di giudizio e di comportamento, la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza, l'attitudine alla relazione con gli altri, la maturità affettiva e l'educazione alla libertà, che si configura come obbedienza alla verità del proprio essere.

Tutte queste qualità dovranno crescere, oltre che mediante l'ascesi personale, anche attraverso l'aiuto della guida spirituale, il rapporto ed il confronto con i membri della Comunità diaconale e con il Direttore generale per il diaconato permanente.

5.2. La formazione spirituale

Punti essenziali della vita spirituale, da tenere presenti nell'itinerario formativo, sono:

- a) la frequente partecipazione all'Eucaristia;
- b) l'ascolto e la meditazione costante della Parola di Dio;
- c) graduale introduzione alla celebrazione della Liturgia delle Ore;
- d) il sacramento della Penitenza e la direzione spirituale;
- e) i ritiri e gli esercizi spirituali;
- f) la devozione alla Vergine, Serva del Signore e Madre del Salvatore.

5.3. *La formazione culturale e teologica*

Gli aspiranti al diaconato devono possedere una formazione culturale di base.

La vocazione-missione al diaconato richiede una ulteriore formazione che deve essere il più possibile accurata anche dal punto di vista degli studi teologici.

Perciò viene richiesta un'adeguata preparazione teologica diretta ad integrare la preparazione di ciascun aspirante in funzione dell'esercizio del ministero diaconale.

La formazione teologica terrà conto dei seguenti ambiti: Sacra Scrittura, Liturgia, Teologia fondamentale, patristica, dogmatica e morale, Storia della Chiesa, Teologia spirituale e pastorale, Diritto canonico e Dottrina sociale della Chiesa (cf ON 31).

La formazione richiesta avverrà normalmente con l'iscrizione degli aspiranti ai corsi di formazione teologica presenti nell'Arcidiocesi, in particolare presso lo Studio teologico San Paolo, in ore pomeridiane o serali e in presenza, integrati nel quinquennio con corsi specifici o indicati dal responsabile della formazione. I responsabili della formazione degli aspiranti valorizzeranno il contributo dei docenti nelle varie fasi dell'iter formativo, ai fini del discernimento.

Gli aspiranti, che fossero già in possesso di titoli comprovanti studi teologici adeguati, parteciperanno ugualmente agli incontri particolari previsti, per una migliore acquisizione dello spirito diaconale e comunitario.

Se necessario, saranno attivati itinerari formativi che tengano conto delle condizioni particolari in cui si trovano i candidati.

Nel corso degli anni di formazione potranno rivelarsi utili:

- a) incontri con l'Arcivescovo;
- b) per i candidati sposati, incontri periodici con le famiglie dei diaconi;
- c) lo scambio periodico tra gli aspiranti e i diaconi, per la crescita nella vocazione comune, nella conoscenza reciproca e nell'amicizia;
- d) qualche incontro con i seminaristi e con i membri di Vita consacrata;
- e) incontri con i parroci o i responsabili delle comunità a cui appartiene l'aspirante;
- f) la sospensione temporanea dell'iter formativo o il rinvio del conferimento dei ministeri o dell'ammissione tra i candidati all'Ordine.

5.4. *La formazione pastorale*

L'azione pastorale è servizio all'edificazione della Chiesa, con lo spirito e lo stile di Gesù Cristo, Buon Pastore.

Sarà quindi importante che fin dall'inizio del cammino formativo vengano previste per l'aspirante «opportune e guidate esperienze di esercizio ministeriale, intese a sviluppare, verificare e valutare le effettive capacità» (ON 35). Nel corso dell'iter formativo l'aspirante verrà aiutato a sviluppare le seguenti attitudini:

- a) accettare e adempiere fedelmente l'incarico che gli sarà affidato dall'Arcivescovo (cf can. 274,2 CIC);
- b) promuovere relazioni e rapporti di comunione tra le persone e i diversi settori e organismi della pastorale diocesana;
- c) inserire la propria attività nel piano organico della pastorale della Chiesa particolare;
- d) partecipare attivamente ai vari momenti comunitari della parrocchia dove è chiamato a prestare il proprio servizio, in comunione con le altre componenti, nella docilità al presbitero che ne è il responsabile;
- e) collaborare con gli altri ministri condividendo il proprio servizio con quanti operano nella comunità diocesana: Arcivescovo, presbiteri, diaconi, membri di Vita consacrata e laici.

Alle esperienze pastorali nel cammino formativo è lasciato uno spazio adeguato perché ogni aspirante possa assumere uno o più impegni pastorali, nella parrocchia di provenienza nel biennio propedeutico o in altra parrocchia indicata nel triennio, nel Vicariato o nei vari settori della pastorale diocesana, in accordo con il Responsabile della formazione.

Ciò mira a far crescere nell'aspirante la passione pastorale, ma anche a favorire in lui la coscienza e il sentimento del legame con la realtà ecclesiale che un giorno dovrà servire come diacono.

Le esperienze, che possono spaziare nei diversi settori della pastorale, devono anche aiutare a discernere le inclinazioni e le competenze del candidato, in vista del servizio diaconale.

In questa fase egli sarà accompagnato dal Parroco e dal Responsabile del settore o dell'Ufficio pastorale diocesano presso cui svolge l'esperienza. Questo accompagnatore dovrà conferire con il Direttore generale per il diaconato permanente e dare un parere scritto per contribuire a formulare il giudizio di idoneità all'ammissione, ai ministeri e al diaconato.

Durante il cammino di formazione, e soprattutto in prossimità del momento dell'Ordinazione diaconale, il Direttore generale per il diaconato permanente dialogherà con i candidati circa il servizio ministeriale che si va per loro prospettando, considerando le doti personali, lo stato di vita, la situazione familiare, la loro formazione e

le necessità dell’Arcidiocesi. In tal senso, si terrà conto di una prospettiva sempre più diocesana e sempre meno legata esclusivamente alla singola parrocchia.

Nell’accoglienza del suo servizio specifico, il diacono darà concretezza e visibilità all’impegno di obbedienza preso solennemente e pubblicamente durante il Rito di Ordinazione.

STATUTO DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER IL DIACONATO PERMANENTE

Art. 1 *Natura*

Con decreto dell'Arcivescovo di Catania del 1° marzo 2011, Reg. N. 43 Fol. 27, è costituita nell'Arcidiocesi di Catania la *Commissione diocesana per il diaconato permanente*.

Art. 2 *Finalità*

La Commissione ha il compito di: programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale dal discernimento vocazionale alla formazione e all'esercizio del ministero, compresa la formazione permanente che tenga conto dell'età e delle specifiche situazioni dei diaconi, insieme alle esigenze del loro ministero pastorale. In particolare:

- a) tenere viva la sensibilità ministeriale e promuovere una pastorale vocazionale per il diaconato permanente;
- b) diffondere ed illustrare i documenti del Magistero in materia di diaconato;
- c) elaborare proposte per recepire le direttive della CEI e della Santa Sede;
- d) promuovere la partecipazione alle iniziative relative alla vita ministeriale;
- e) organizzare incontri periodici con le famiglie dei diaconi, dei candidati al diaconato;
- f) elaborare il piano annuale di attività della Comunità in sintonia con il progetto pastorale diocesano e le proposte della Comunità diaconale;
- g) tenere i contatti con organismi ed enti diocesani, regionali e nazionali.

Art. 3

Struttura

La Commissione è costituita da:

- il Presidente, nella persona dell'Arcivescovo oppure del Direttore generale per il diaconato permanente come delegato arcivescovile²³;
- il Direttore generale per il diaconato permanente, quando non abbia ricevuto la delega arcivescovile come presidente;
- il Segretario;
- il Direttore della formazione degli aspiranti²⁴;
- il Direttore per la formazione spirituale degli aspiranti;
- il Direttore per la formazione teologico-dottrinale degli aspiranti;
- il Direttore per la formazione permanente dei diaconi²⁵;
- un rappresentante dei presbiteri diocesani;
- quattro diaconi permanenti.

Art. 4

Il Presidente

Il Presidente della Commissione è, di regola, l'Arcivescovo, a meno che quest'ultimo non voglia delegare tali funzioni al Direttore generale per il diaconato permanente.

I compiti del Presidente sono:

- a) coordinare l'attività formativa (umana, spirituale, dottrinale e pastorale) degli aspiranti, dei candidati e dei diaconi permanenti;
- b) intrattenere il dialogo personale con gli aspiranti, i diaconi e le rispettive famiglie;
- c) elaborare il giudizio ultimo di idoneità per l'ammissione fra i candidati al diaconato, per il conferimento dei ministeri del lettorato e accolitato e per l'ordinazione da proporre all'Arcivescovo;
- d) verificare l'esperienza del servizio pastorale degli aspiranti e dei diaconi permanenti, promuovendo incontri con la Comunità diaconale²⁶;
- e) incontrare i sacerdoti delle comunità di appartenenza e di servizio degli aspiranti e dei diaconi;
- f) promuovere la pastorale vocazionale per il diaconato permanente, in sintonia con l'Ufficio diocesano vocazioni;
- g) convocare e presiedere le riunioni della Commissione.

²³ Cf CC, *Direttorio*, n. 80.

²⁴ Cf CEC, *Norme fondamentali*, n. 42.

²⁵ Cf CEC, *Norme fondamentali*, n. 21.

²⁶ Cf CC, *Direttorio*, n. 6.

Art. 5

Il Segretario

Il Segretario della Commissione è un diacono, nominato dall'Arcivescovo e scelto a maggioranza assoluta tra i diaconi membri della Commissione.

Egli ha il compito di:

- a) assistere il Presidente nella programmazione annuale dell'attività della Commissione;
- b) coordinare l'attività della Commissione;
- c) mantenere i contatti con i componenti della Commissione e predisporre l'ordine del giorno delle riunioni secondo le indicazioni del Presidente;
- d) curare l'organizzazione e i contatti con la Comunità diaconale;
- e) tenere i rapporti con gli Uffici di Curia;
- f) redigere i verbali delle riunioni;
- g) informare tempestivamente tutti i membri sull'attività della Commissione, inoltrando inviti e circolari;
- h) custodire i documenti d'archivio.

Art. 6

Il Direttore della formazione degli aspiranti

Il Direttore della formazione degli aspiranti²⁷ al diaconato, nominato dall'Arcivescovo, tra i presbiteri o tra i diaconi, ha il compito di:

- a) prendere contatti con le persone impegnate nella formazione spirituale, pastorale, teologico-culturale;
- b) presiedere ed animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni;
- c) presentare al Presidente della Commissione, dopo aver sentito il parere degli altri formatori e del parroco, escluso il direttore spirituale, il parere di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'Ordine del diaconato.

Art. 7

Il Direttore per la formazione spirituale degli aspiranti

Il Responsabile per la formazione spirituale degli aspiranti al diaconato, nominato dall'Arcivescovo tra i presbiteri o tra i diaconi di provata

²⁷ Cf CEC, *Norme fondamentali*, n. 21.

esperienza, ha il compito di accompagnatore diretto degli aspiranti o candidati. A tal fine:

- a) predispone e verifica il programma di vita spirituale degli aspiranti: ritiri, esercizi spirituali, meditazioni e altro;
- b) ha incontri periodici di animazione e formazione spirituale con gli aspiranti e i candidati;
- c) garantisce la corretta comprensione ed il giusto svolgimento della liturgia.

Art. 8

Il Direttore per la formazione teologico-dottrinale degli aspiranti

È un docente di teologia o altre materie affini, nominato dall'Arcivescovo, per garantire un'adatta preparazione teologica. A tal fine:

- a) mantiene il collegamento con la Scuola di formazione teologica per assicurare il corretto approfondimento dottrinale dei candidati e dispone i programmi per la formazione permanente dei diaconi;
- b) verifica la preparazione e l'assolvimento dei doveri scolastici dei candidati.

Art. 9

Il Direttore per la formazione permanente dei diaconi

Il Direttore per la formazione permanente dei diaconi, nominato dall'Arcivescovo, tra i presbiteri o tra i diaconi, ha il compito di:

- a) coordinare le varie persone impegnate nella formazione permanente spirituale, pastorale, teologico-culturale;
- b) progettare, d'intesa con gli altri membri della Commissione, un itinerario formativo nelle sue varie dimensioni: umana, spirituale, intellettuale, pastorale;
- c) aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo tra spiritualità e ministerialità, tra professione e spiritualità diaconale;
- d) aiutare i diaconi a prendere coscienza dei livelli formativi: sia quello diocesano, sia quello della comunità dove il diacono esercita il proprio ministero.

Art. 10

I rappresentanti dei presbiteri

Sono scelti e nominati dall'Arcivescovo, preferibilmente tra i parroci. Essi sono chiamati in particolare:

- a) a far emergere le istanze di rapporto tra presbiteri e diaconi, tra il ministero degli uni e degli altri, in armonia con il ministero del Vescovo nell'unica Chiesa diocesana;
- b) a sollecitare l'attenzione sulle reali urgenze della pastorale e sulle risposte innovative e profetiche che possono venire dalla presenza attiva dei diaconi.

Art. 11

I diaconi permanenti

Sono proposti all'Arcivescovo dalla Comunità diaconale.

Hanno i seguenti compiti:

- a) ascoltano le istanze dei diaconi, in vista di integrazioni, revisioni, cambiamenti da proporre circa il cammino della Comunità diaconale;
- b) consigliano ed esprimono pareri su ogni questione valutata dalla Commissione;
- c) si fanno promotori della realizzazione di quanto viene deciso nella Commissione.

Art. 12

Nomine

I membri della Commissione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. I diaconi non possono essere riconfermati oltre due mandati consecutivi.

Art. 13

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda alle norme di Diritto canonico universale e particolare.

Catania, 22 febbraio 2025.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- PAOLO VI, lett. ap. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18 giugno 1967, in *AAS* 59 (1967) 697-704;
- , lett. ap. *Ad pascendum*, 15 agosto 1972, in *AAS* 64 (1972) 534-540;
- , lett. ap. *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972, in *AAS* 64 (1972) 529-534;
- GIOVANNI PAOLO II, *Codex Iuris Canonici*, 25 gennaio 1983;
- , *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 15 agosto 1997;
- BENEDETTO XVI, lett. ap. *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009, in *AAS* 102 (2010) 8-10;
- FRANCESCO, es. ap. sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013) 1019-1137;
- , lett. ap. *Spiritus Domini*, 10 gennaio 2021, in *AAS* 113 (2021) 169-170;
- , lett. ap. *Antiquum ministerium*, 10 maggio 2021, in *AAS* 113 (2021) 527-533.

- CEV II, cost. dog. sulla Chiesa *Lumen gentium*, in *EV* 1, pp. 464-633
- , cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, in *EV* 1, pp. 1252-1467;
- , decr. sull'apostolato dei laici *Apostolicam auctuositatem*, 18 novembre 1965, in *EV* 1, pp. 948-1017;
- , decr. sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, 7 dicembre 1965, in *EV* 1, pp. 1052-1157;
- , decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, in *EV* 1, pp. 714-779.

- CC, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998, in *AAS* 90 (1998) 879-927;
- CEC, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998, in *AAS* 90 (1998) 843-879;

CEC-CC, *Dichiarazione congiunta sul diaconato permanente*, 22 febbraio 1998, in *AAS* 90 (1998) 835-842.

CTI, *Il diaconato: evoluzione e prospettive*, 30 settembre 2002, in *EV* 21, 940-1139.

CEI, *I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1° giugno 1993, in *Notiziario della CEI* n. 6 del 1° giugno 1993, 152-176;

—————, *La restaurazione del Diaconato permanente in Italia*, 8 dicembre 1971, in *Notiziario della CEI* n. 2 del 15 febbraio 1972, 17-27;

—————, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 20 giugno 1975, in *Notiziario della CEI* n. 6 del 30 giugno 1975, 107-146;

CCEC, *Vocazioni nella Chiesa italiana. Piano pastorale per le vocazioni*, 26 maggio 1985, in *Notiziario della CEI* n. 7 del 30 maggio 1985, 191-240.

INDICE

PREMESSA	1
DECRETO DI PROMULGAZIONE	3
SIGLE E ABBREVIAZIONI	5
CAP. I IL DIACONATO PERMANENTE NELLA MINISTERIALITÀ DELLA CHIESA	7
1. Una Chiesa tutta ministeriale	7
2. Il ministero ordinato: l'ordine del diaconato	9
3. Il diaconato permanente nella Chiesa	12
3.1. Condizioni di vita del diacono	13
3.1.1. Il celibato	13
3.1.2. Il matrimonio	13
3.2. La missione del diacono nella Chiesa	14
3.2.1. Il ministero della Parola	14
3.2.2. Il ministero liturgico	14
3.2.3. Il ministero della carità	15
3.3. Diaconi per la Chiesa di Catania	15
4. Esercizio del ministero	18
4.1. La Missio canonica	18
4.2. La comunità diaconale	18
4.3. Il sostentamento e la previdenza	18
4.4. La formazione permanente	18
CAP. II DISCERNIMENTO E FORMAZIONE	21
1. I responsabili della formazione	21
2. La chiamata	21
3. L'accettazione all' <i>iter</i> formativo	22
4. Il cammino formativo degli aspiranti	23
5. Dimensioni della formazione	25
5.1. La formazione umana	25
5.2. La formazione spirituale	25
5.3. La formazione culturale e teologica	26
5.4. La formazione pastorale	26

STATUTO DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER IL DIACONATO PERMANENTE	29
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	35
INDICE	37